



**Servizio Logistica e Gestione e
monitoraggio dei servizi esternalizzati**

Il Direttore del Servizio
dott. Ermenegildo Deolmi

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELLE CARTELLE CLINICHE E DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA APPARTENENTE AGLI ARCHIVI STORICI E DI DEPOSITO DELL'AZIENDA USL DI PARMA (IMMOBILE SITO A PONTOLO E LOCALI AGGIUNTIVI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'APPALTATORE) PER IL PERIODO DALL'01.01.2016 AL 31.12.2020 - CIG: 6368379898 – RISPOSTA A CHIARIMENTI 4

A seguito di quesiti pervenuti, si riportano di seguito informazioni relative alla gara di che trattasi:

QUESITO: A pag.3 del Disciplinare al punto "Requisiti di capacità tecnica da possedere" si precisa che la società deve avere almeno n.1 contratto in essere per un importo minimo di Euro 150.000 oppure n.2 contratti in essere per un importo minimo di Euro 100.000.

Tenuto conto che:

- 1- nel punto "Requisiti di capacità economica e finanziaria" la Ditta partecipante è tenuta a possedere un fatturato di Euro 350.000;
- 2- nel punto "Requisiti di capacità economica e finanziaria" la Ditta partecipante è tenuta a possedere un fatturato specifico di almeno Euro 200.000

Questi due punti insieme garantiscono all'ASL di Parma che da un punto di vista "Economico" la Ditta partecipante abbia i requisiti economici.

Pertanto specificare nel punto "Requisiti di capacità tecnica da possedere" ALTRI vincoli puramente economici NON consente assolutamente a Cooperative Sociali, nate con lo scopo Sociale, a partecipare se in possesso di più micro-contratti afferenti a prestazioni simili il cui importo è inferiore a quello stabilito al Punto 2)

Essendo questo un punto del Disciplinare afferente alle capacità tecniche da possedere e NON economiche, sarebbe equo procedere a richiedere che la Ditta abbia almeno n.1 contratto di prestazioni simili.

Si richiede pertanto se, per quanto concerne esclusivamente il punto 2) "Requisiti di capacità

tecnica da possedere", le Cooperative Sociali che abbiano un contratti il cui importo complessivo sia superiore a Euro 100.000 possano partecipare a tale gara.

RISPOSTA: Si conferma quanto previsto nel Bando integrale di gara all'art. 7 "Soggetti ammessi alla partecipazione", cui fa riferimento la Vostra richiesta.

Riguardo la capacità economica e finanziaria si evidenzia che l'art. 41 del D. lgs. 163/2006 "Capacità economico finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi" al comma 3 riporta "*Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.*"

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica indicati all'art. 7 del Bando integrale di gara, si evidenzia che i limiti fissati sono notevolmente inferiori a quelli usualmente richiesti, con riferimento al valore dell'appalto.

Si ricorda che è sempre possibile la partecipazione alla presente gara in A.T.I. fra Cooperative Sociali, con le modalità sempre indicate all'art. 7 del Bando integrale di gara.

Fascicolo: 4.1.5 - 31